

**REGOLAMENTO
DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE STATISTICHE**

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Statistiche, proposta dal Dipartimento di Scienze Statistiche, che mette a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività della Scuola.
2. La Scuola è consorziata con le Università Ca' Foscari di Venezia (Dipartimento di Statistica), Cattolica di Milano (Dipartimento di Scienze Statistiche e Istituto di Studi su Popolazione e Territorio), di Trieste (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche), di Udine (Dipartimento di Scienze Statistiche).

Art. 2 - Aree di afferenza e settori scientifico-disciplinari

1. Le macroaree di riferimento sono la n. 1 (Matematica e Fisica) e la n. 7 (Discipline Sociali, Giuridiche, Economiche e Statistiche).
2. Le aree scientifiche di afferenza sono la n. 1 (Scienze Matematiche) e la n. 15 (Scienze Economiche e Statistiche).
3. I settori scientifico-disciplinari di riferimento sono SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, MAT/05, MAT/06, MAT/08, SECS-P/05.

Art. 3 – Articolazione

La Scuola ha un unico indirizzo.

Art. 4 – Organi della Scuola e loro composizione

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Docenti;
 - d) il Comitato Scientifico.

2. Il **Consiglio Direttivo** è composto da:

- a) Direttore;
- b) Vicedirettore;
- c) un rappresentante del Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova;
- d) docenti designati dal Collegio dei docenti e nominati dai Dipartimenti di afferenza, in numero tale da far sì che il Consiglio abbia complessivamente almeno dieci componenti e costituisca una rappresentanza equilibrata delle discipline afferenti alla Scuola e delle strutture e sedi consorziate che ad essa concorrono; detti docenti devono appartenere ai settori scientifico-disciplinari di cui al comma 3 dell'Art. 2.
- e) due rappresentanti dei dottorandi.

3. Il **Collegio dei Docenti** è composto da almeno dieci docenti, in particolare:

- a) il Direttore che lo presiede;
- b) il Vicedirettore;
- c) docenti che siano supervisori di studenti di dottorato o che svolgano nell'anno di riferimento almeno 10 ore di attività didattica;
- d) due rappresentanti dei dottorandi.

4. Il **Comitato Scientifico** della Scuola è composto da tre studiosi esterni all'Ateneo, italiani o stranieri, di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per ulteriori tre anni.

Art. 5 – Nomina o Elezione degli Organi della Scuola

1. Il **Direttore** è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri che siano professore di ruolo con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Padova, afferente al Dipartimento di Scienze Statistiche e appartenente ad uno dei settori scientifico-disciplinari al cui contenuto si riferisce la Scuola. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo del Consiglio Direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Il **Consiglio Direttivo** è formato come segue.

- a) Il rappresentante del Dipartimento proponente è il Direttore del Dipartimento o un suo delegato.
- b) I docenti di cui al punto d) del comma 2 dell'Art. 4 sono designati dal Collegio dei Docenti su proposta del Direttore della Scuola e nominati dai Dipartimenti di afferenza.
- c) L'elezione dei rappresentanti dei dottorandi facenti parte del Consiglio Direttivo avviene ogni anno entro il mese di febbraio. L'elettorato attivo e passivo è composto dai dottorandi di tutti i cicli attivi. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola. In caso di parità risulterà eletto il più giovane.

3. Il **Collegio dei Docenti**:

- a) viene rinnovato ad ogni ciclo della scuola di dottorato sulla base delle attività didattiche previste dal Consiglio Direttivo e dei dottorandi iscritti.
- b) L'elezione dei rappresentanti dei dottorandi facenti parte del Collegio avviene ogni anno entro il mese di febbraio. L'elettorato attivo e passivo è composto dai dottorandi di tutti i cicli attivi. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola. In caso di parità risulterà eletto il più giovane.

Art. 6 – Modalità di valutazione dei dottorandi per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale

1. L'attività di formazione di ciascun dottorando, con le relative verifiche in itinere e finale, autorizzazioni e scadenze, è strutturata come segue. Al primo anno, la scuola eroga un blocco di insegnamenti a carattere avanzato su discipline di base (orientativamente: Analisi Funzionale, Teoria della Probabilità, Teoria e Metodi dell'Inferenza, Modelli Statistici). Sempre durante il primo anno, vengono

offerti dalla Scuola un certo numero di corsi specialistici più brevi su aspetti applicativi o teorici della Statistica. Entro la prima decade di dicembre del primo anno, i dottorandi presentano per l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti, o dell'organo delegato, il progetto delle ricerche che intendono svolgere nel secondo e terzo anno.

Alla fine del primo anno, il Collegio dei Docenti, o l'organo delegato, valuta l'ammissione di ciascun dottorando al secondo anno. L'ammissione è condizionata ad un soddisfacente profitto nel complesso delle attività e delle relative verifiche. Per i dottorandi ammessi al secondo anno, il Collegio, o l'organo delegato, non appena possibile, assegna a ciascun dottorando un supervisore scelto tra i docenti delle sedi consorziate. Alla fine del secondo anno i dottorandi presentano i primi risultati delle ricerche, sotto forma di seminario, e il piano di lavoro del terzo anno. L'ammissione al terzo anno è deliberata dal Collegio della Scuola, o dall'organo delegato, sulla base dei risultati ottenuti, sentito il supervisore.

2. Al termine di un ciclo triennale di studi e ricerche, il Collegio dei Docenti, o l'organo delegato, esprime un giudizio per ciascun dottorando sulla base dei risultati ottenuti nel lavoro di ricerca e contenuti nella tesi di dottorato, che il dottorando presenta al Collegio, o all'organo delegato, sotto forma di seminario conclusivo. Alla formulazione di tale giudizio può concorrere anche il parere scritto di uno o più revisori esterni.

I dottorandi che abbiano conseguito risultati giudicati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Il Collegio dei Docenti, o l'organo delegato, esprime il suddetto giudizio e trasmette al Rettore il relativo verbale entro il 15 dicembre.

Art. 7 - Attività didattica e di collaborazione retribuita dei dottorandi

1. Ai dottorandi può essere affidata un'attività didattica remunerata, di supporto o integrativa, che non dovrà comunque superare il tetto di 30 ore complessive per anno accademico. In alternativa, i dottorandi potranno svolgere l'attività di tutor junior entro le regole definite dagli Atenei e comunque per un massimo di 100 ore per anno accademico. In entrambi i casi, tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti, o dall'organo delegato, sentiti i supervisori dei dottorandi della Scuola.
2. I dottorandi potranno svolgere in ciascun anno accademico, in alternativa ad attività didattiche o di tutorato, altre prestazioni di lavoro previa concessione di nulla osta da parte del Consiglio Direttivo. La concessione di nulla osta sarà valutata esclusivamente per attività coerenti con il programma formativo del dottorando, su preventiva dichiarazione dell'interessato che l'impegno complessivo non risulti superiore a 100 ore, e acquisito il parere favorevole del supervisore.

Art. 8 - Norme transitorie e finali

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dai Dipartimenti proponenti. Il Regolamento modificato è sottoposto al Senato Accademico unitamente alla proposta di rinnovo per la sua approvazione finale.